


COMUNE DI BALESTRATE

PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI.

*Testo coordinato e aggiornato con le modifiche alla
data del 29/12/95*



Art.1
Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n.146 svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art.2
Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n.915, in conformità all'art.59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art.3
Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art.4
Presupposti soggettivi passivi e soggetti responsabili della tassa.

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art.5
Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a

richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

(*) ATTIVITA'	DETAZZAZIONE %
Falegnamerie.....	50
Autocarrozzerie.....	50
Autofficine per riparazione veicoli.....	50
Gommisti.....	50
Autofficine di elettrauto.....	50
Distributori di carburante.....	30
Rosticcerie.....	10
Pasticcerie.....	10
Lavanderie.....	50
Verniciatura.....	50
Galvanotecnici.....	50
Fonderie.....	60

(*) Elenco puramente esemplificativo.

Art.6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art.65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art.7
Applicazione della tassa in funzione
dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 200 metri.
 - b) in misura pari al 35% della tariffa se la suddetta distanza supera 200 metri e fino a 500 metri.
 - c) in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori ai 500 metri.
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art.59 del D.Lgs.507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 8
Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art.5, comma 2, punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il seguente prospetto:

aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini

aumento del 6 % agli alloggi siti in edifici sino a 20 condomini

aumento del 4 % agli alloggi siti in edifici oltre i 10 condomini

(Elenco puramente esemplificativo).

Art. 9
Categorie e sottocategorie

- Cat. A.- Musei- Archivi- biblioteche- Associazioni ed Istituzioni culturali, politiche e religiose- sale teatrali e cinematografiche- scuole private e pubbliche- Palestre- depositi autonomi di stoccaggio- Depositi di macchine.
- Cat. B – Complessi commerciali all'ingrosso di beni non alimentari e non deferibili- Esposizioni di merci e materiali- Autosaloni – Attività ricreativo-turistiche- campeggio- stabilimenti balneari- distributori di carburante.
- Cat. C1 – Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari- collettività – Convivenze.
- Cat. C2 – Esercizi alberghieri- Villaggi turistici.
- Cat. D1 –Discoteche e simili- sale da giochi e per divertimenti- Arene, balere all'aperto e simili- Circoli sportivi e ricreativi.
- Cat. D2 – Barbieri- Parrucchieri- Centri di bellezza- Centri per la ginnastica- Palestre fisioterapiche.
- Cat. D3 – Studi ed Uffici professionali e commerciali- Agenzie viaggi, automobilistiche, assicurative – Istituti bancari- Laboratori di analisi.

- Cat. E – Attività artigianali- Attività industriali- Commercio al dettaglio di beni ~~non~~ deperibili.
- Cat. F1 – Pubblici esercizi- birrerie- caffè e bar – paninerie – friggitorie – gelaterie – pasticcerie – pizzerie – ristoranti - rosticcerie-tavole calde - trattorie.
- Cat. F2 – Esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili;
 - Per le superfici operative di attività economiche superiori a 200 mq. che producono rifiuti speciali assimilabili, per le quali non viene prodotta dichiarazione di smaltimento a proprie spese, si applica la stessa tariffa della categoria di appartenenza.

Art. 10 Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) – Tutti i locali adibiti ad uffici e servizi comunale, nonché tutti i locali adibiti a scuola dell'obbligo (materne, elementari e media inferiori).
- b) – Edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso di abitazione o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto (alloggi, circoli ricreativi sede di associazioni, magazzini, depositi etc.).
- c) – I locali di diretta fruizione delle associazioni del volontariato aventi tra gli obiettivi statutarî quelli previsti dall'art.3 della L.266/91 come recepita dalla L.R. 22/94.

Art. 11 Riduzioni

- 1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
- 2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tasse.

3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante: 30%;
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;
- c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 30%;
- e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;
- f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993: 20%;

4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 12

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13 **Denunce**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del D.Lgs 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'Ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

6. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'articolo 64, commi 3 e 4, è disposto dall'Ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da

presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

7. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto e disposto dal comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre i due anni dall'avvenuto pagamento.

8. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art 15

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invio ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali delle aree scoperte ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo, ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 71, comma 4, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

Art. 16

Sanzioni

1. Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 e al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.
2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui, all'art 63, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 150.000 da determinare in base alla gravità della violazione.
4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggior tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, l'addizionale soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'Intendente di Finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'articolo 75.

Art. 17
Accertamento

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente per la parte di cui all'art. 64, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi d'accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 74 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri o delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 18
Riscossione

1. L'importo del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art.71, comma 1, è iscritto a cura del Funzionario Responsabile di cui all'art.74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro

il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendente di Finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11,12, escluso il primo comma, 13,18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23,24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25,26, escluso l'ultimo comma, 27,28,29,30,31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n°602.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n°602 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n°43.

6. Si applica l'articolo 298 del R.D. 14 settembre 1931, n°1175, e successive modificazioni.

Art. 19 **Contenzioso**

1. Il contenzioso fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs 31 dicembre 1992 n°546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n° 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n°638 e successive modificazioni.

Art.20
Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario Responsabile entro 60 giorni dalla nomina.

ART.21
Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli Articoli 63, commi 2,3 e 4; 64, comma 2, secondo periodo, e 66, del D.Lgs. 507/93 che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1996.

Art. 11 Bis

1. Al fine di favorire l'insediamento di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo (artigianali e piccola media impresa, commerciali, turistiche e di servizi) sul territorio comunale sono assoggettati alla Tassa nella misura del 50% dell'ammontare dovuto gli immobili occupati e direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività da parte di nuove imprese formate da "giovani imprenditori", per un periodo di tre anni dalla costituzione dell'impresa o dall'inizio dell'attività professionale.

2. L'agevolazione di cui al comma precedente spetta nei confronti degli imprenditori e professionisti, intendendosi per tali coloro che abbiano responsabilità di gestione in imprese, individuali e/o collettive, o che esercitano professionalmente un'attività intellettuale e che, all'atto della costituzione dell'impresa o dell'inizio dell'attività professionale, abbiano un'età non superiore a 35 anni.

Nel caso di società, i 2/3 delle quote societarie (66,67%) siano detenute da persone fisiche di età non superiore ai 35 anni e, in ogni caso, il legale rappresentante della società sia persona di età non superiore ai 35 anni. Per persona di età non superiore ai 35 anni si intende chi non abbia compiuto il 36° anno di età alla data di iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A. o alla data di attribuzione della Partita I.V.A.

Nelle società di persone in cui tutti i soci siano legali rappresentanti, i 2/3 del capitale sociale dovrà essere rappresentato da neo imprenditori che non abbiano compiuto il 36° anno di età.

Nelle società in cui tutti i soci siano neoimprenditori, i 2/3 del capitale sociale dovrà essere rappresentato da neo imprenditori che non abbiano compiuto il 36° anno di età.

3. Le agevolazioni di cui al precedente comma 1 si applicheranno, comunque, esclusivamente per il periodo di vigenza della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (Tarsu). In ipotesi di sopraggiunta disposizione di legge che faccia venir meno l'applicazione della Tarsu, le agevolazioni previste nei commi precedenti non potranno trovare attuazione

4. In sede di prima applicazione l'agevolazione si applica alle nuove imprese o attività professionali costituite fin dal 2012.

5. I soggetti passivi interessati devono presentare al Comune apposita comunicazione, redatta, preferibilmente, su apposito modulo predisposto e messo a disposizione dall'ufficio preposto, che deve contenere, l'indicazione degli identificativi catastali, della rendita e dell'indirizzo dell'immobile o degli immobili per i quali si chiede l'agevolazione, la data da cui decorre l'agevolazione, gli estremi di iscrizione alla CCIAA o di apertura della partita IVA, nonché tutta la documentazione che verrà indicata nel modulo stesso.

6. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune l'eventuale cessazione dei presupposti per potere usufruire dell'agevolazione

Art. 11 Ter

1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura del 30%, per due anni, per il nucleo familiare composto da giovani coppie che abbiano contratto matrimonio nell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'agevolazione, con età media uguale o inferiore ad anni 35, unici occupanti di un'abitazione, in proprietà o usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale, con un indicatore ISEE non superiore ad € 10.000

2. La riduzione di cui al precedente comma sarà concessa a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Le superiori agevolazioni, di cui all'art. 11 bis e 11 ter, avranno decorrenza dal 2012. Entra il consigliere De Amicis.

